



Ancona, 22 settembre 2016

Circolare n. 0020

**AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AI DOCENTI  
AL PERSONALE A.T.A.  
AL DSGA**

**OGGETTO: Vigilanza alunni: responsabilità personale docente e ATA – Norme organizzative di carattere generale**

**1. Vigilanza alunni: responsabilità personale docente e ATA – Norme organizzative di carattere generale**

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. si rammenta in sintesi la **normativa** che attiene alle **responsabilità** connesse all'obbligo di vigilanza sugli **alunni minori**:

**art. 2047 c.c.:** "in caso di **danno** cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il **risarcimento** è **dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace**, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

**art. 2048 c.c.:** "i **precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte (docenti N.d.R.)** sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti **nel tempo in cui sono sotto la vigilanza**. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

La lettura degli articoli di legge sopra richiamati deve essere integrata con la citazione dell'**art. 61 della L. 11/7/80, n. 312** ancora vigente, che testualmente recita: "**La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi**".

Da quanto sopra riportato si evince in sintesi che, dal momento dell'ingresso a scuola fino al termine delle lezioni, **corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dello studente per tutto il periodo dell'attività didattica fino al subentro della famiglia**, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel Piano dell'Offerta Formativa, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc. Tale dovere di sorveglianza si estende naturalmente, oltre all'edificio scolastico, anche alle sue pertinenze, quindi cortili e o altre aree antistanti.

La **Corte di Cassazione**, con sentenza 15.05.2013 n° 11751, ha precisato che **tale onere si estende anche nei confronti agli alunni maggiorenni**, per quanto riguarda l'obbligo giuridico generale dell'Amministrazione scolastica di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica.

**L'obbligo della vigilanza degli alunni compete prima di tutto al personale docente e solo in via subordinata e straordinaria al personale ATA**, per il tempo strettamente necessario e limitatamente alle competenze stabilite dai profili di appartenenza.

## 2. Obblighi dei docenti

Si ricorda ai **docenti l'obbligo**, ai sensi dell'art. 29, co 5 CCNL 2006/2009, di **trovarsi a scuola, e quindi in classe, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni**, per consentire l'ingresso ordinato degli studenti e di assistere all'uscita dei medesimi.

Gli **insegnanti**, prima di recarsi nelle classi loro assegnate, dovranno **prelevare nella palazzina B i fogli di presenza** delle classi, finalizzati a registrare le assenze degli alunni al **solo fine di essere utilizzati in una situazione di evacuazione per emergenza** fuori dall'edificio scolastico. Al termine della giornata tali registri dovranno essere lasciati nelle aule; i collaboratori scolastici incaricati dovranno riportarli negli appositi spazi nella Palazzina B.

Si raccomanda una **particolare attenzione nella vigilanza degli alunni**, oltre che durante **l'attività didattica, durante i momenti ricreativi e gli intervalli, le visite guidate e i viaggi di istruzione, le uscite didattiche** a piedi o con il trasporto, **l'ingresso e l'uscita dalla scuola**, tutti tempi e attività che presentano una più elevata probabilità di rischio per il verificarsi di incidenti e infortuni.

In tal senso è il caso di sottolineare che, ai fini della esclusione della responsabilità penale, civile e disciplinare conseguente ad un infortunio di un alunno e ad ogni altro fatto dannoso che comporti un danno per i terzi o per l'Amministrazione, **non è sufficiente la mera "presenza" dell'insegnante, ma, secondo giurisprudenza costante, è invece necessario un comportamento "attivo"**, che consiste anche nell'**adottare in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee atte ad evitare l'evento**, nel tenere conto della ripetitività e della ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto, del particolare ambiente in cui si opera, in ordine al quale gli eventi dannosi risultano prevedibili, dell'età degli allievi, infine anche dell'eccessiva vivacità di taluni di essi, della loro eventuale abituale aggressività che presuppone un controllo rafforzato, secondo una prospettiva che fa ritenere che certi eventi verificatisi in date condizioni, possano ripetersi.

Per quanto attiene **l'uso dei bagni, gli insegnanti avranno cura di non far uscire dalla classe più di un alunno per volta e comunque per il tempo strettamente necessario**.

Al fine di assicurare il **rispetto delle regole da parte degli alunni**, non solo ai fini della vigilanza per non incorrere in eventuale responsabilità per **culpa in vigilando**, ma soprattutto **in funzione educativa**, è opportuno che le SS.LL. contribuiscano ad esercitare un **controllo capillare e diffuso sugli studenti, non solamente sugli alunni delle classi momentaneamente in affidamento, ma in generale sugli alunni di tutte le classi**. Tale atteggiamento dovrebbe contribuire a **rafforzare l'idea di una scuola come comunità educante, ove le regole condivise siano patrimonio di tutti**.

## 3. Obblighi dei collaboratori scolastici

Come previsto nel profilo **Area A CCNL 24/07/03**, il personale collaboratore scolastico *"è addetto ai servizi generali della scuola, con **compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni**, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante l'intervallo, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti"*.

Conseguentemente i collaboratori scolastici sono tenuti ad **esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti**, durante lo svolgimento dell'attività didattica, secondo il piano e i turni stabiliti da questa dirigenza.

Durante l'orario delle lezioni, le **porte di accesso agli edifici scolastici**, dovranno rimanere **rigorosamente chiuse**, per evitare l'ingresso ingiustificato e incontrollato di persone estranee.

I **collaboratori scolastici addetti al piano terra degli edifici scolastici** avranno cura di svolgere inoltre una **funzione di accoglienza e di controllo del pubblico**; dovranno

cioè chiedere alle persone esterne che si presentino nella scuola il motivo del loro ingresso e indirizzarle presso gli uffici competenti qualora ne abbiano bisogno.

**Non è consentito ad estranei presentarsi autonomamente nelle aule, anche se genitori degli studenti.** In questo caso sarà il collaboratore scolastico a recarsi in classe per chiamare lo studente a conferire con il familiare.

#### 4. Obblighi degli assistenti tecnici

Nel profilo di appartenenza non è previsto uno specifico compito di sorveglianza diretta degli alunni. Tuttavia è il caso di sottolineare che gli **obblighi del personale A.T.A. assistente tecnico ricadono comunque sotto la disciplina generale delle responsabilità connesse alla sorveglianza sui minori di cui agli artt. 2047, 2048 c.c. e art.61 della L. 11/7/80, n. 312 citati**, ed anche sugli alunni maggiorenni in quanto, per **responsabilità contrattuale**, in capo alla scuola corrisponde una presa in carico dello studente per tutto il periodo dell'attività didattica fino al subentro della famiglia, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel Piano dell'Offerta Formativa, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.

In caso di **occasionale assenza per ragioni di comprovata ed effettiva necessità** da parte del **docente in servizio**, **l'assistente tecnico risponde della sorveglianza della classe** per il limitato **periodo di tempo necessario** alla sostituzione del docente stesso da parte del dirigente scolastico o suo collaboratore. E' compito del collaboratore scolastico del piano avvertire immediatamente il D.S. o suo collaboratore della suddetta assenza. In caso di incidente o danni alle persone o cose, il docente che abbia ingiustificabilmente affidato la classe all'assistente tecnico risponde in ambito disciplinare e civile.

#### 5. Uso dei laboratori

Si rammenta che da regolamento dell'uso dei laboratori, durante l'**intervallo** e nelle **ore di non utilizzo, non è consentito agli alunni di sostare nei laboratori**, in quanto questi dovranno restare rigorosamente **chiusi**, al fine di evitare danni alle attrezzature.

#### 6. Uso del bar da parte degli studenti

**L'accesso al bar** da parte degli studenti è **consentito prima dell'inizio delle lezioni dalle ore 7.55 alle ore 8.05, e durante l'intervallo; al termine delle lezioni antimeridiane** solo nel caso in cui è previsto che gli studenti si fermino per impegni pomeridiani previsti dalla scuola.

Si raccomanda a docenti e al personale A.T.A., al fine di non incorrere in eventuali responsabilità in caso di infortuni, di non mandare gli studenti al bar per propri motivi personali.

#### 7. Vigilanza durante l'intervallo

Durante l'intervallo gli studenti possono uscire dall'aula e nell'area esterna ma all'interno del perimetro della scuola; si ricorda ai docenti l'obbligo di vigilare gli alunni, secondo i **piani di sorveglianza** stabiliti da questo ufficio.

Nelle more dell'adozione del piano di sorveglianza, gli insegnanti dovranno assolvere all'obbligo di vigilanza degli alunni della propria classe e degli altri che comunque si trovino nella propria area di sorveglianza, nelle aree antistanti la classe in cui si trovano.

#### 8. Ingresso a scuola, ritardi, giustificazioni, uscite anticipate dalla scuola

Dal corrente anno scolastico il **libretto cartaceo delle giustificazioni è abolito**. Con circolare a parte verranno impartite istruzioni dettagliate.

Le **assenze e le entrate posticipate degli studenti** saranno **giustificate on line dai genitori** mediante **registro elettronico**. Gli alunni maggiorenni provvederanno personalmente.

Le **uscite anticipate degli alunni minorenni** saranno consentite solo in presenza dei genitori. Gli studenti **maggioenni** potranno uscire autonomamente previa convalida della Dirigenza.

Nel caso in cui **l'Istituto ravvisi la necessità di modificare l'orario di entrata e/o uscita dalla scuola**, la comunicazione alla famiglia sarà data almeno il giorno prima attraverso il registro elettronico. Le famiglie dovranno dare conferma di presa visione attraverso l'apposito **Libretto delle comunicazioni scuola-famiglia**.

Il libretto dovrà essere ritirato in segreteria dal genitore o da chi esercita la potestà parentale con deposito della firma.

## **9. Situazioni di pericolo, emergenza, ordine pubblico**

Nel caso di situazioni di emergenza, in particolare **ingresso non autorizzato di estranei adulti o minorenni** che, invitati ad uscire, non si attengano alla disposizione impartite causando situazioni di turbativa o interruzione di pubblico servizio, **comportamenti di alunni** interni che possano costituire pericolo per la propria o altrui incolumità, il personale è tenuto ad **avvisare tempestivamente** nell'ordine:

- a) **Dirigente Scolastico**
- b) **Vicario Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Baldantoni**
- c) **Addetti interni Servizio di Prevenzione e Protezione: proff. Domenico Nocera Pal. B e Giuseppe Cimino Pal. A**
- d) **Collaboratori del Dirigente Scolastico**
- e) **DSGA Paola Violini**
- f) **Sostituto DSGA Ass.Amm.va Mirella Spadoni.**

In assenza del Dirigente Scolastico una delle suddette figure, valutata con ponderazione ma comunque tempestivamente la situazione, **potrà in casi estremi anche fare autonomamente ricorso al Servizio di Pronto Intervento 113.**

In ogni caso, fuori dalle persone sopraindicate, è **vietato fare autonomamente ricorso al Servizio di Pronto Intervento 113.**

Nel caso in cui ad uno **studente** accada un **infortunio** o **si senta male**, se la situazione non sia un normale malessere facilmente riconoscibile, sarà opportuno **avvertire immediatamente la famiglia** e contestualmente il **118**.

La **chiamata del 118** è di competenza di una delle figure sopra individuate nell'ordine:

- a) **Dirigente Scolastico**
- b) **Uno degli Addetti al S.P.P. Primo soccorso**
- c) **Vicario Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Baldantoni**
- d) **Collaboratori del Dirigente Scolastico**
- e) **DSGA Paola Violini**
- f) **Sostituto DSGA Ass.Amm.va Mirella Spadoni.**

È del tutto evidente che **non ci deve essere ritardo nella chiamata del 118**; pertanto se non è possibile nell'immediato fare ricorso ad una delle figure sopraindicate, la **chiamata** dovrà essere effettuata con tempestività dall'insegnante che in quel momento aveva in custodia l'alunno, da un altro docente del piano, da un assistente tecnico da un collaboratore

scolastico, **mai da un altro alunno**. Sarà bene **ricordare** la negligenza o il **ritardo** in ordine alle chiamate di emergenza potrebbe configurare **responsabilità per omissione di soccorso**.

#### **10. Ordine di evacuazione in caso di emergenza**

Nelle situazioni di emergenza in cui si renda necessaria l'evacuazione dall'edificio e dagli edifici scolastici per situazioni di emergenza, come risulta dalle istruzioni contenute nel "Piano di evacuazione" pubblicato sul sito dell'Istituto,

[www.istvas.it](http://www.istvas.it), >Home Page>**ORGANIZZAZIONE>Sicurezza**,

**l'ordine di evacuazione** deve essere impartito **secondo la seguente scala prioritaria**:

- a) **Dirigente Scolastico**
- b) **Vicario Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Baldantoni**
- c) **Addetti interni Servizio di Prevenzione e Protezione: proff. Domenico Nocera Pal. B e Giuseppe Cimino Pal. A**
- d) **Collaboratori del Dirigente Scolastico**
- e) **DSGA Paola Violini**
- f) **Sostituto DSGA Ass.Amm.va Mirella Spadoni.**

**Le azioni di accoglienza, monitoraggio, vigilanza, promozione finalizzate al buon andamento dell'amministrazione scolastica sono solidalmente condivise da tutto il personale.**

**Le SS.LL. sono tenute all'osservanza di quanto prescritto nella presente circolare.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)*

/ms